



COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSÌ (AQ)

UFFICIO DEL SINDACO

Magliano de' Marsi, 20/03/2021

AVVISO

Il Sindaco

Informa i cittadini e le cittadine che è stata firmata la nuova **O.P.G.R. N. 18 DEL 19 MARZO 2021** in materia di **COVID-19**, che entrerà in vigore **lunedì 22 marzo 2021** con efficacia sino alla data del **28.03.2021**, salvo diverse disposizioni.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale stabilisce:

MISURE APPLICATE, TRA GLI ALTRI, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSÌ.

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio (**SONO VIETATI ASSEMBRAMENTI DI QUALSIASI GENERE IN PIAZZE, GIARDINI, STRADE, ECC...**), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti

di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

È vietato consumare cibi e bevande **all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze**. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita comunque entro le ore 22:00, e deve avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. **Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.**

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri, estetiste, ecc...)

I servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, ecc...) possono rimanere aperti.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità**, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
- **Sono chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.**

SCUOLA

Sino alla data del 06.04.2021, salvo diversa disposizione, le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa

che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il col-legamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

In applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 20.03.2021 è sospesa l'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia di Via San Pietro e la chiusura dell'Asilo Nido "Coccodrago" dal 22 Marzo 2021 al 28 Marzo 2021.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Sono sospese tutte le attività previste dall'art.1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 - siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.

F.to IL SINDACO

PASQUALINO DI CRISTOFANO